### **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

### Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARLAM s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20.

Proposta

n. PDET-AMB-2016-222 del 12/02/2016

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

ROBERTO CIMATTI

Dirigente adottante

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARLAM s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20.

### IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 30/09/2015, acquisita al Prot. Com.le 83466 del 01/10/2015 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 85235 del 01/10/2015, come successivamente rettificata in data 01/12/2015, da **ARLAM S.R.L.**, nella persona di Fuschini Stefano in qualità di Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 30/10/2015 Prot. Com.le 93810, acquisita al Prot. Prov.le 93561/2015, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Tenuto conto** che in data 10/11/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 97312 ed al Prot. Prov.le 96244 del 10/11/2015;

**Dato atto** che con Nota Prot. Com.le 107886 del 11/12/2015 acquisita al Prot. Prov.le 104889/2015, il SUAP del Comune di Forlì ha richiesto alla ditta ulteriori integrazioni in merito all'impatto acustico;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Tenuto conto** che in data 14/01/2016 e 29/01/16 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 2652 e 7077 nonché da Arpae ai PGFC 999/2016 e 1136/2016;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti, depositati agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 10891 del 10/02/2016 a firma del Responsabile di P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, ad oggetto "Procedimento inerente la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) P.G. 0083466/15 prodotta dalla ditta ARLAM SRL– Via Buli, 20 Nulla-osta acustico" acquisito al PGFC 1754/2016;

**Dato atto** che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

• autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 297 del 25/08/2010 prot. 83276/10 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **ARLAM S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di

interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

### **DETERMINA**

- 1. Di adottare, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di ARLAM S.R.L. (C.F./P.IVA 02392080400), con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20, per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20.
- 2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.
- 3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO** A e nell'**ALLEGATO** B, parti integranti e sostanziali del presente atto.
- 4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
- 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
- 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
- 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL e al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (Arch. Roberto Cimatti)

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

#### A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 297 del 25/08/2010 prot. 83276/10, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tenuto conto che nella istanza di AUA la Ditta dichiara modifiche "non sostanziali" rispetto alla situazione autorizzata (dismissione della emissione E7 e sostituzione dell'impianto di abbattimento della emissione E4), in relazione a quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni, si è ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi e richiedere ad Arpa il parere istruttorio previsto dalla D.G.R. 960/99 punto 3, ritenendo di ricomprendere in AUA le prescrizioni e le condizioni dell'autorizzazione precedente aggiornandole alla luce delle modifiche comunicate.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di AUA, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

### **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 297 del 25/08/2010 prot. 83276/10, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 30/09/15 P.G.N. 83466, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI DI N. 2 GENERATORI 0,1 MW ciascuno a metano EMISSIONE DI N. 1 GENERATORE 0,08 MW a metano

EMISSIONE DI N. 1 GENERATORE 0,07 MW a metano

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E3 – SFIATO ARIA DI RAFFREDDAMENTO ASSERVITO LASER EMISSIONE N. E5 – SFIATO ARIA DI RAFFREDDAMENTO ASSERVITO LASER EMISSIONE N. E6 – ESTRATTORI ARIA ZONA PIEGATRICI

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le emissioni in atmosfera derivanti dalla attività di costruzione, lavorazione, montaggio,

riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

### EMISSIONE N. E1 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: depolveratore a cartucce

Portata massima	2.400	Nmc/h
Altezza minima	7,9	m
Durata	20	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
EMISSIONE N. E2 - SALDATURA		
Impianto di abbattimento: filtro sintetico in poliestere		
Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
EMISSIONE N. E4 – TAGLIO LASER		
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce		
Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	20	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
EMISSIONE N. E8 – SALDATURA		
Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	3	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Michies side di Carocino	10	IIIg/INIIIC

### EMISSIONE N. E9 – COMBINATA LASER

Impianto di abbattimento: filtro in polietilere

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	20	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

- 2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- 3. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il <u>controllo analitico</u> delle **emissioni E1, E2, E4, E8 ed E9** con una <u>periodicità almeno <u>annuale</u>, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.</u>
- 4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

### **IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

### **PREMESSA**

Vista la domanda di AUA contenente la documentazione di impatto acustico redatta dal TCA Marina Biguzzi datata 18/03/2014 da cui se evince che:

- tutte le attività (operazioni di taglio e piegatura, saldatura, assemblaggio, ecc.) sono svolte all'interno del capannone nel periodo diurno (6,00-22,00) con la presenza dei lavoratori;
- durante il periodo notturno (22,00-6,00) non vi sono lavoratori, restano in funzione solo le macchine CN laser ed il compressori;
- dai rilievi effettuati dal TCA in prossimità della ditta, l'attività in oggetto non determina, durante il periodo diurno (periodo di attività), il superamento dei limiti assoluti di immissione di immissione previsti per la classe V, tuttavia vanno verificati i limiti di immissione differenziali

Considerato che nella domanda di AUA viene inoltre allegata una relazione di clima acustico a firma del TCA Marcello Biguzzi datata 24/09/2015, effettuata per valutare la compatibilità ai limiti di cui alla classificazione acustica comunale di un intervento di ristrutturazione con aumento del carico urbanistico della ditta. In tale documento il TCA dichiara che, nell'ambito dell'intervento da effettuare, verrà spostato l'impianto di aspirazione e pertanto dovrà essere rivalutato l'impatto acustico

Visto il parere espresso da ARPA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 106838 del 09/12/15;

Viste le integrazioni pervenute al Comune di Forlì in data 29/01/16 P.G. 7077 e in data 14/01/16 P.G. 2652 consistenti in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA M. Biguzzi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora e viene individuato in planimetria che l'impianto di aspirazione viene spostato di mt. 3,00;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

### **PRESCRIZIONI**

- 1. l'impianto di aspirazione dovrà essere collocato nel sito individuato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale;
- 2. dovranno essere rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì;
- 3. qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;
- 4. il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa

dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di ARPAE dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.